Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

LEONARDO

Marzo 2021

Art. 1

Costituzione - Presidenza

1. Il Comitato Controllo e Rischi ("Comitato") è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a.

2. Il Comitato è composto da un numero di Amministratori non inferiore a tre, fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, non esecutivi e a maggioranza indipendenti. Il Comitato possiede, nel suo complesso, un'adeguata competenza nel settore di attività in cui opera la Società, funzionale a valutare i relativi rischi; almeno un componente del Comitato possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

3. Nella sua prima riunione, il Comitato nomina il proprio Presidente, qualora non sia stato già nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente viene scelto tra gli Amministratori indipendenti.

4. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco designato dal Presidente del Collegio; possono inoltre partecipare il Presidente, l'Amministratore Delegato nonché gli altri componenti del Collegio Sindacale. Inoltre, su invito del Comitato per il tramite del Presidente e in relazione agli argomenti oggetto di trattazione, possono partecipare altri soggetti inclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della Società o di società del Gruppo.

5. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle indicazioni di cui ai precedenti commi.

6. La durata del mandato conferito al Comitato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l'immediata decadenza del Comitato.

Art. 2

Riunioni e Deliberazioni

1. Il Comitato si riunisce con cadenza periodica per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al successivo Art. 3 ed almeno ogni 3 mesi, in coincidenza con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, delle relazioni finanziarie periodiche.

   Il Comitato si può riunire in qualunque sede, anche al di fuori del territorio nazionale e si avvale dell'operato di un Segretario che viene nominato nella prima riunione.

2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, o su incarico di quest'ultimo dal Segretario, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due componenti, con un preavviso di almeno tre giorni e con modalità idonee a garantire la riservatezza e la tempestività della convocazione e che consentano di

verificare l'avvenuta ricezione dell'avviso. In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato con un preavviso di un giorno. L'avviso di convocazione indica la sede, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno sui quali discutere e deliberare. La riunione del Comitato convocata senza l'osservanza delle modalità sopra indicate sarà in ogni caso valida qualora la totalità dei membri sia presente o sia presente la maggioranza dei membri e gli assenti siano informati della riunione.

3. La Segreteria del Consiglio di Amministrazione supporta il Presidente ed i componenti del Comitato per lo svolgimento delle riunioni e per le attività ad esso relative.

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano per videoconferenza o eventualmente per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare documenti in tempo reale.

5. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.

6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Le riunioni e le deliberazioni del Comitato risultano da verbali che vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e il Presidente del Comitato ne dà informazione alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3
Funzioni e Compiti

1. Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario. In tale ambito, il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione:

   a) in merito alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie della Società;

   b) sulla valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché della sua efficacia, i cui esiti sono resi noti annualmente nella Relazione sul Governo Societario;

c) sull'approvazione, con cadenza almeno annuale, del Piano di lavoro predisposto dal Responsabile dell'unità organizzativa Group Internal Audit;

d) sulla valutazione dei risultati esposti dalla Società di Revisione nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata al Collegio Sindacale;

e) in merito alla nomina e revoca del Responsabile dell'unità organizzativa Group Internal Audit, alla definizione della relativa remunerazione in coerenza con le politiche aziendali, nonché in ordine alla dotazione di risorse adeguate all'espletamento dei propri compiti.

2. Il Comitato, nel coadiuvare ed assistere il Consiglio di Amministrazione, svolge inoltre i seguenti compiti:

a) valuta, sentiti il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la Società di Revisione e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili nonché la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

b) valuta, sentito il Chief Financial Officer, la correttezza del processo di formazione dell'informativa periodica finanziaria e non finanziaria affinché essa sia funzionale a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della Società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite;

c) esamina, di concerto con il Comitato Sostenibilità ed Innovazione, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per quanto rilevante ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

d) esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali;

e) esamina le relazioni periodiche e le relazioni di particolare rilevanza predisposte dall'unità organizzativa Group Internal Audit;

f) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'unità organizzativa Group Internal Audit e ne sovraintende l'attività qualora al Presidente del Consiglio siano attribuite deleghe operative;

g) può affidare all'unità organizzativa Group Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;

h) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente e comunque in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e della relazione finanziaria semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

i) supporta, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui lo stesso Consiglio sia venuto a conoscenza;

j) verifica il perseguimento degli obiettivi del Piano di Sostenibilità di concerto con il Comitato Sostenibilità e Innovazione;

k) svolge gli ulteriori compiti ad esso eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;

l) analizza, con riferimento alle tematiche di rispettiva competenza, i temi rilevanti per Leonardo ai fini della generazione di valore a lungo termine.

Il Comitato Controllo e Rischi svolge infine le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di cui alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 e sue successive modifiche e integrazioni ("Procedura"), ed esercita i relativi poteri, eventualmente anche a mezzo di uno o più suoi componenti appositamente delegati in conformità a quanto previsto dalla Procedura.

Art. 4
Poteri

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato ha facoltà di accedere alle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti nonché di avvalersi dell'ausilio delle unità organizzative aziendali ovvero di consulenti esterni a spese della Società, purché questi ultimi risultino adeguatamente vincolati alla necessaria riservatezza e non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

La Società mette a disposizione del Comitato le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento dei propri compiti.

Art. 5
Condotta Etica

I membri del Comitato sono tenuti ad espletare il mandato loro conferito con professionalità, trasparenza, indipendenza di giudizio e la loro condotta deve essere in linea con i principi etici della Società. A tal fine, essi devono astenersi da atti e comportamenti che contravvengano a tali requisiti.

Art. 6
Disposizioni finali

Il Comitato può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, alla luce dell'esperienza applicativa, eventuali proposte di modifica del presente Regolamento inerenti al funzionamento del Comitato medesimo.



Piazza Monte Grappa, 4
00195 Roma
T +39 06324731
F +39 063208621